

**DELIBERAZIONE 30 APRILE 2015
192/2015/E/EEL**

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA CONFEDERAZIONE LIBERI AGRICOLTORI REGIONALE MOLISE NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI A QUATTRO PRATICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclami presentati il 22 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 30086, n. 30089, n. 30097 e n. 30098 del 27 ottobre), la Confederazione Liberi Agricoltori Regionale Molise (di seguito: il reclamante), ha contestato l'operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), relativamente alle soluzioni tecniche prospettate dal gestore, con riferimento alle seguenti pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (biogas):
 - T0711737, nella titolarità di Agrime S.r.l.;
 - T0711739, nella titolarità della Azienda agricola Molisana;
 - T0711740, nella titolarità della Azienda agricola Panella Antonio;
 - T0711741, nella titolarità della Azienda agricola Frentana;
2. il reclamante agisce sulla base di mandati di rappresentanza rilasciati da ciascuna delle quattro aziende agricole titolari dei suddetti rapporti di connessione.
3. Con note del 12 novembre 2014 (prot. Autorità n. 32386, n. 32392, n. 32394 e n. 32396), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami;
4. con nota del 14 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1121), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni, a cui il gestore ha dato risposta con nota del 4 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4310);
5. con note del 17 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 1662, n. 1663, n. 1665 e n. 1671), il gestore ha presentato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
6. con nota del 27 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 3137), il reclamante ha presentato le proprie controdeduzioni alle memorie del gestore;
7. con nota del 6 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4373), ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Disciplina, l'Autorità ha convocato, su richiesta del reclamante, un'audizione, richiedendo, in quell'occasione, al gestore, ulteriori informazioni in merito alle pratiche di connessione che saturavano la Cabina Primaria di Portocannone (di seguito: CP Portocannone) alla data del 26 giugno 2014;
8. in data 19 febbraio 2015, si è tenuta la suddetta audizione, nel corso della quale il gestore ha depositato, su supporto informatico, i documenti richiesti dall'Autorità relativi alle pratiche di connessione che saturavano la CP Portocannone; durante l'audizione, al fine di garantire il pieno contraddittorio, e onde poter procedere alla più celere definizione del procedimento, si è ritenuto di convocare entrambe le parti per un successivo incontro presso l'Autorità, al fine di consentire al reclamante di prendere visione e/o estrarre copia dei numerosi documenti depositati dal gestore su supporto informatico. Tale incontro si è, poi, tenuto in data 5 marzo 2015;

9. con nota del 20 marzo 2015, il reclamante ha depositato le comunicazioni del 19 aprile 2014, del 12 giugno 2014 e del 12 luglio 2014, con le quali informava Enel della situazione relativa alle pratiche di connessione sulla linea MT Cliternia e sulla CP Portocannone;
10. con nota del 2 aprile 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
11. valutata la sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0711737, T0711739, T0711741 e T0711740, avviati, rispettivamente, con note prot. n. 32386, n. 32392, n. 32394 e n. 32396 del 12 novembre 2014, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

12. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie, rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA, che definisce "soluzione tecnica minima per la connessione" come la "soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce";
 - b) l'articolo 31, comma 1, del TICA, che prevede che il soggetto richiedente una connessione in bassa o in media tensione sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità dovuti alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o a cause di forza maggiore o ad altre cause comunque non imputabili al richiedente. Secondo la medesima disposizione, entro tale data, il richiedente è altresì tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni al riguardo trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il superamento dei termini previsti per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicandone la causa e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, nel caso in cui i lavori non abbiano avuto inizio per la mancata conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi;
 - c) l'articolo 31, comma 2, del TICA, il quale stabilisce che, qualora i termini di cui al sopracitato articolo 31, comma 1, non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è

- tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione;
- d) l'articolo 31, comma 3, del TICA, che prevede che, qualora la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1 o comma 2, non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete solleciti il richiedente in tal senso. A sua volta, sempre ai sensi del predetto comma 3 dell'articolo 31, il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, trasmette al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 31, commi 1 o 2. In questo caso, il contenuto di detta dichiarazione sostitutiva non può essere riferito a fatti avvenuti in data successiva a quella di scadenza del termine per l'invio della dichiarazione; in caso contrario il preventivo di connessione decade;
 - e) l'articolo 10, comma 5, del TICA, il quale dispone che, durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente la connessione provveda, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla data prevista per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

QUADRO FATTUALE

- 13. Nell'ambito di un più ampio progetto di filiera agroalimentare, l'Agrime S.r.l., l'Azienda agricola Molisana, l'Azienda agricola Panella Antonio e l'Azienda agricola Frentana hanno progettato la realizzazione di altrettanti impianti di produzione di energia rinnovabile da biogas, ubicati nei Comuni di Campomarino e Portocannone (CB);
- 14. a seguito di una prima richiesta di connessione alla rete, il reclamante ha appreso, nel mese di novembre 2013, che la rete elettrica del gestore nella zona di localizzazione degli impianti in progetto risultava virtualmente satura, a causa di numerose pratiche di connessione precedentemente avviate. In particolare, l'elemento di rete oggetto di saturazione risultava essere la CP Portocannone;
- 15. il reclamante, quindi, in qualità di associazione di categoria rappresentativa degli interessi delle aziende agricole confederate, ha richiesto informazioni circa il reale avanzamento dei progetti di realizzazione degli impianti di produzione per i quali era già stato emesso un preventivo di connessione, e che impegnavano la capacità della rete del gestore riferibile alla CP Portocannone, provocandone la saturazione virtuale;
- 16. in esito ad una prima ricognizione, il reclamante, nel mese di aprile 2014, ha segnalato al gestore che numerosi progetti di realizzazione di impianti di produzione, per i quali era stato emesso un preventivo di connessione, non avevano, poi, ottenuto il provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. In particolare, secondo stando alle ricostruzioni del reclamante, nel comune di Campomarino (CB) avevano

- ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio solo 9 progetti, a fronte di 43 preventivi di connessione emessi dal gestore tra il 2009 e il 2010;
17. il reclamante, dunque, nella convinzione che molte delle società titolari di preventivi di connessione insistenti su detta CP avessero, in realtà, abbandonato i propri progetti di realizzazione di un impianto di produzione, richiedeva un confronto col gestore, con l'intento di indurlo a verificare se tutti i soggetti titolari di preventivi di connessione con soluzioni tecniche insistenti sulla CP Portocannone avessero effettivamente "coltivato" le intraprese iniziative volte alla realizzazione di impianti di produzione. Ad avviso del reclamante, infatti, l'eliminazione dei preventivi di connessione associati ad iniziative abbandonate, avrebbe consentito di ridurre o, addirittura, eliminare la saturazione virtuale della rete, consentendo alle imprese agricole dal reclamante stesso rappresentate di realizzare i propri progetti;
 18. in data 8 maggio 2014, ciascuna delle quattro aziende agricole rappresentate dal reclamante presentava al gestore, tramite la società mandataria con rappresentanza Solagria S.r.l., richiesta di connessione alla rete per il proprio impianto di produzione;
 19. in data 12 giugno 2014, prima dell'emissione dei preventivi di connessione da parte del gestore, il reclamante segnalava al medesimo gestore il nominativo della Elettra Solar 1 S.r.l. (nel seguito: Elettra Solar 1), come una tra le imprese ancora titolari di una pratica di connessione attiva che, tuttavia, non sembrava avere realmente "coltivato", negli ultimi anni, il proprio progetto di realizzazione di un impianto di produzione da 3 MW.
 20. in data 26 giugno 2014, il gestore emetteva i quattro preventivi di connessione (identificati con i codici T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741) relativi agli impianti – ciascuno da 249 kW – delle aziende agricole sopra indicate. Tutti e quattro i preventivi di connessione prevedevano l'esecuzione di lavori di tipo "complesso", comprendenti:
 - la realizzazione di oltre 5 chilometri di linee elettriche in cavo sotterraneo;
 - la sostituzione di un trasformatore AT/MT nella CP Portocannone;
 - la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV tra la CP Portocannone e la sezione 150 kV della stazione 380 kV di Larino;
 - l'ampliamento della stazione di trasformazione 380/150 kV di Larino con un auto-trasformatore ed una nuova sezione a 150 kV;
 21. il gestore, inoltre, prevedeva i seguenti tempi di realizzazione delle opere (al netto dei tempi necessari per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e servitù):
 - 18 mesi per la sostituzione del trasformatore in cabina primaria;
 - 153 giorni lavorativi per la realizzazione della connessione lato MT;
 - 18-20 mesi per l'ampliamento della stazione di Larino;
 - non veniva invece indicato il tempo per la realizzazione del nuovo elettrodotto a 150 kV.

22. Secondo il gestore, la necessità di prevedere soluzioni di connessione così complesse, nella specie, discendeva dalla saturazione virtuale della CP Portocannone;
23. con nota del 10 luglio 2014, il reclamante chiedeva al gestore una revisione dei preventivi di connessione, mettendolo a conoscenza di una dichiarazione dell'Assessorato delle Energie della Regione Molise da cui risultava che le imprese Elettra Solar 1 e Eva Solare S.r.l. (nel seguito: Eva Solare) – titolari di pratiche di connessione ancora in essere – non rientravano nell'elenco delle imprese titolari di un'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione. Il reclamante, dunque, evidenziava al gestore come, facendo decadere le pratiche di connessione delle richiamate società Elettra Solar 1 e Eva Solare, la saturazione virtuale della rete sarebbe venuta meno e, di conseguenza, sarebbe al contempo venuta meno anche la necessità di eseguire lavori sulle reti elettriche in alta tensione, così come invece previsto nei preventivi del 26 giugno 2014 ;
24. con nota del 22 agosto 2014, il gestore ribadiva, però, che i preventivi di connessione erano stati elaborati tenendo conto degli impianti di produzione già connessi e delle richieste di connessione già presenti, determinando così una soluzione di connessione che prevedeva la sostituzione di un trasformatore nella CP Portocannone e lavori che interessavano la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Nella stessa nota, il gestore comunicava altresì al reclamante che l'accettazione dei preventivi emessi costituiva il presupposto per una eventuale, successiva, semplificazione e minore onerosità della soluzione di connessione, qualora si fosse *medio tempore* verificata una “evoluzione dello scenario nell'area interessata”;
25. con nota del 31 agosto 2014, il gestore chiedeva alla Elettra Solar 1 di fornire notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori dell'impianto di produzione, nonché in ordine al permanere dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione alla costruzione dello stesso; e, tuttavia, da parte della società Elettra Solar 1 non perveniva alcuna risposta;
26. con determinazione dirigenziale n. 1 dell'8 gennaio 2015, la Regione Molise revocava la propria precedente determinazione, con la quale aveva prorogato il termine per l'avvio dei lavori dell'impianto fotovoltaico progettato dalla Elettra Solar 1 e, quindi, statuiva la decadenza dell'autorizzazione unica relativa a tale impianto;
27. venuto a conoscenza della suddetta determinazione dirigenziale della Regione Molise, il gestore procedeva quindi all'annullamento della pratica di connessione intestata alla società Elettra Solar 1.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

28. Il reclamante ritiene che le soluzioni tecniche di connessione elaborate dal gestore nei preventivi di connessione del 26 giugno 2015, relativi alle pratiche T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741, non siano le soluzioni tecniche

- minime, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
29. secondo il reclamante, infatti, alla data di elaborazione dei suddetti preventivi, la rete elettrica del gestore non sarebbe risultata satura, come sostiene il gestore per giustificare la complessità delle soluzioni minime proposte, poiché numerose pratiche di connessione ancora in essere si riferivano a progetti in realtà abbandonati, privi delle necessarie autorizzazioni o, comunque, non più realizzabili da parte dei rispettivi titolari;
 30. in particolare, il reclamante lamenta la mancata puntuale verifica, da parte del gestore, delle pratiche di connessione che provocavano la saturazione virtuale della rete, nonostante le ripetute segnalazioni fatte pervenire al gestore, prima e dopo l'elaborazione dei preventivi di connessione richiesti;
 31. più in dettaglio, il reclamante evidenzia la situazione relativa ai progetti degli impianti fotovoltaici delle società Elettra Solar 1 e Eva Solare, in riferimento ai quali, a seguito degli approfondimenti svolti dal reclamante presso le amministrazioni competenti, è risultato che:
 - a) la Elettra Solar 1, titolare di autorizzazione unica con permesso di costruire per due impianti fotovoltaici nel comune di Portocannone, rispettivamente di potenza di 3 MW e di 9 MW, avrebbe dovuto iniziare i lavori di costruzione degli impianti entro il 28 gennaio 2011;
 - b) con determina dirigenziale n. 26 del 24 marzo 2011, la Regione Molise aveva concesso una proroga del termine di inizio lavori, al 28 gennaio 2012;
 - c) al Servizio Energia della Regione Molise non risulta mai pervenuta alcuna comunicazione di inizio lavori da parte della suddetta società;
 - d) la Eva Solare non aveva ottenuto i permessi per la realizzazione dell'elettrodotto, nè aveva mai comunicato l'inizio dei lavori di realizzazione del proprio impianto fotovoltaico di potenza di 1 MW.
 32. Ciò posto, il reclamante lamenta, inoltre, che il gestore, pur a fronte della mancata realizzazione di progetti "giacenti" ormai da molti anni, e che contribuivano a causare la saturazione virtuale della CP Portocannone, non ha rivisto i complessi preventivi di connessione precedentemente emessi.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

33. Il gestore afferma che le soluzioni tecniche previste nei preventivi di connessione T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741 costituiscono le soluzioni minime ai sensi del TICA;
34. inoltre, il gestore evidenzia di non avere alcun potere di procedere all'annullamento di pratiche di connessione in corso, se non in presenza di un espresso provvedimento di annullamento o decadenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione; e, a tale proposito, il gestore precisa di non essere a conoscenza di provvedimenti amministrativi della Regione (né di altra pubblica amministrazione) che dispongano la perdita di efficacia delle autorizzazioni a suo tempo emesse per la costruzione di impianti di produzione nell'area di Campomarino;

35. il gestore, inoltre, fa presente di non disporre del potere di verificare la validità e l'efficacia di provvedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
36. Per le suesposte ragioni, ad avviso del gestore, il mancato annullamento di pratiche di connessione in corso non può essere inteso in alcun modo ricondotto alla volontà di ostacolare l'iniziativa economica del reclamante; tale condotta, secondo il gestore, deriva infatti dall'obbligo, su di esso gravante, di far rispettare – e di rispettare – la vigente regolazione dell'Autorità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i richiedenti la connessione di impianti di produzione alla rete elettrica.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI

37. Occorre preliminarmente precisare che il gestore di rete non dispone di poteri di verifica in ordine all'efficacia di provvedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
38. tuttavia, il gestore ha l'obbligo di dare puntuale applicazione alle disposizioni del TICA, in particolare quelle contenute nell'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e nell'articolo 10, comma 5, tutte volte a consentire al gestore di rete di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di realizzazione di impianti di produzione per i quali è stata richiesta la connessione alla rete. La *ratio* di tali disposizioni è di far decadere pratiche di connessione relative a progetti abbandonati, carenti di autorizzazioni o comunque non più realizzabili da parte dei rispettivi titolari, in modo tale da evitare il fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica, che impedisce la realizzazione di altre iniziative di produzione da fonte rinnovabile.
39. Tanto premesso, nel corso dell'istruttoria dei presenti reclami, in data 6 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4373), è stato richiesto al gestore di rendere disponibile l'elenco delle pratiche di connessione che saturavano la CP Portocannone alla data del 26 giugno 2014 (data di emissione dei quattro preventivi di connessione contestati), producendo altresì copia di tutta la documentazione relativa alle gestione delle suddette pratiche;
40. dall'analisi della documentazione prodotta dal gestore, è emerso che, alla data del 26 giugno 2014, risultavano in essere 28 pratiche di connessione con soluzioni tecniche che insistevano sulla CP Portocannone. La potenza in immissione complessiva delle suddette pratiche ammontava a circa 50 MW, a fronte di una potenza disponibile presso la CP Portocannone di circa 40 MW. Si era dunque in presenza di una effettiva saturazione virtuale della rete.
41. Nello specifico, dall'analisi della suddetta documentazione, risultava che, delle 28 pratiche di connessione insistenti sulla CP Portocannone: 16 pratiche, per una potenza complessiva di circa 24 MW, riguardavano impianti di produzione già entrati in esercizio, mentre 12 pratiche, per una potenza complessiva di circa 26 MW, riguardavano, invece, impianti di produzione non ancora entrati in esercizio.

42. Con riferimento alle 12 pratiche di connessione relative agli impianti di produzione non in esercizio sono emerse alcune informazioni rilevanti ai fini della decisione del presente reclamo. In particolare, con riferimento alla società Elettra Solar 1, è risultato che:
- la società Elettra Solar 1 era titolare di due pratiche di connessione (identificate dai codici di rintracciabilità T0001102 e T0001258) relative, rispettivamente, ad un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6 MW e ad un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3 MW;
 - entrambi i preventivi di connessione sono stati richiesti e accettati nel corso dell'anno 2009;
 - l'ultimo documento inviato dalla Elettra Solar 1 al gestore è datato 6 luglio 2010 (prot. Enel-DIS-20/07/2010-0733838) e contiene la seguente comunicazione: "in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08, Vi comunichiamo che la scrivente Società ha già dato inizio alle attività di connessione dei 4 impianti di produzione di energia da fotovoltaico situati nei comuni di Larino, Portocannone, San Martino in Pensilis e rispondenti ai codici di rintracciabilità seguenti: [...], Cocciole 6 MW codice di rintracciabilità T0001258, Vallocchia 3 MW codice di rintracciabilità T0001102".
43. Appare dunque evidente come la sopracitata comunicazione di Elettra Solar 1 non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 31, comma 1, del TICA; infatti, detta disposizione prevede che il soggetto richiedente la connessione trasmetta al gestore di rete un'attestazione dell'"avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione", e non, come invece fatto da Elettra Solar 1, una mera dichiarazione di inizio delle attività di connessione ad esso propedeutiche. Inoltre, lo stesso articolo 31, comma 1, del TICA, prevede che il soggetto richiedente la connessione attesti l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione mediante "una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" e "allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti", mentre la comunicazione in questione non è stata resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né conteneva alcuna comunicazione delle competenti autorità. Infine, successivamente al 6 luglio 2010 (data della comunicazione di avvio dei lavori di connessione), la Elettra Solar 1 non ha inviato al gestore l'aggiornamento trimestrale del cronoprogramma di realizzazione dell'impianto, previsto dall'articolo 10, comma 5, del TICA.
44. Ne discende, dunque, che le pratiche di connessione T0001102 e T0001258, intestate ad Elettra Solar 1, risultano essere state gestite in maniera non conforme al TICA. Prova ne sia che, se il gestore avesse svolto una verifica tempestiva della documentazione in suo possesso, anche a seguito delle ripetute segnalazioni del reclamante, avrebbe potuto sicuramente rilevare le suddette irregolarità nell'adempimento del TICA da parte della Elettra Solar 1 e, conseguentemente, fatto decadere le relative pratiche di connessione in data

- anteriore rispetto a quella dell'elaborazione dei preventivi di connessione di interesse del reclamante.
45. Delle 12 pratiche di connessione relative agli impianti di produzione non in esercizio è stata analizzata, nel corso dell'istruttoria, anche la posizione della società Eva Solare, titolare di una pratica di connessione (codice di rintracciabilità 14861) per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1 MW, il cui preventivo di connessione è stato richiesto e accettato nel corso dell'anno 2008;
 46. in particolare, in data 25 ottobre 2011, 20 febbraio 2012 e 18 giugno 2012 la Eva Solare ha inviato al gestore tre dichiarazioni sostitutive di atto notorio *ex* articolo 31 del TICA, con le quali comunicava il mancato inizio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione;
 47. successivamente, dal 18 giugno 2012, la Eva Solare non ha più inviato al gestore l'aggiornamento semestrale dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione, previsto dell'articolo 31, comma 2, del TICA, né risulta che il gestore abbia mai inviato alla Eva Solare i solleciti previsti dall'articolo 31, comma 3, del TICA medesimo;
 48. solo nel mese di settembre 2014, il gestore ha provveduto ad annullare la pratica di connessione intestata alla Eva Solare;
 49. ne consegue, dunque, che la pratica di connessione 14861, intestata ad Eva Solare, risulta essere, anch'essa, stata gestita in maniera non conforme al TICA; anche in questo caso, peraltro, come già rilevato per le pratiche di connessione intestate ad Elettra Solar 1, una verifica tempestiva del gestore avrebbe fatto emergere irregolarità nell'adempimento del TICA e portato all'annullamento, in data anteriore rispetto a quella dell'elaborazione dei preventivi di connessione di interesse del reclamante.
 50. Infine, si sottolinea, che le pratiche di connessione intestate, rispettivamente, alla Elettra Solar 1 e alla Eva Solare, sono, sì, state annullate dal gestore, ma in date successive al 26 giugno 2014, data in cui sono stati elaborati i preventivi di connessione di interesse del reclamante, liberando potenza sulla rete per circa 10 MW e facendo venir meno, come riconosciuto dallo stesso gestore nella nota del 5 febbraio 2015, le condizioni di saturazione virtuale della CP Portocannone.
 51. Appare in conclusione evidente che, se il gestore avesse dato corretta attuazione alle norme del TICA, la saturazione virtuale della CP Portocannone sarebbe venuta meno in data anteriore rispetto a quella dell'elaborazione dei preventivi di connessione relativi alle pratiche T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741 oggetto della presente decisione e, di conseguenza, il gestore avrebbe potuto proporre al reclamante una soluzione minima di connessione più semplice;
 52. tanto più che, dall'analisi della documentazione relativa alle 28 pratiche di connessione acquisite nel corso dell'istruttoria, sono emersi casi in cui il produttore ha comunicato al gestore l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione nella prima metà dell'anno 2011, senza, in seguito, mai più inviare l'aggiornamento trimestrale del crono-programma di realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del TICA. In

particolare, tale situazione è stata riscontrata per le pratiche di connessione T0027874, T0027844, T0064170, T0070497, T0059176, T0071176, T0058787 e T0051417 che, complessivamente, equivalgono ad una potenza di immissione di circa 16 MW.

53. È del tutto evidente che, l'inadempimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 5, del TICA, da un lato, e, dall'altro, il fatto che le soprarichiamate pratiche di connessione riguardano impianti fotovoltaici che, a distanza di 4 anni dal presunto inizio dei lavori, non sono sfociate in concrete realizzazioni impiantistiche avrebbe dovuto ragionevolmente indurre il gestore a verificare il reale stato di avanzamento dei progetti di realizzazione.
54. Al fine di contenere il fenomeno della saturazione virtuale della rete, cioè il fenomeno delle prenotazioni di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a concretizzare le intraprese iniziative di realizzazione di impianti di produzione, è dunque necessario che il gestore verifichi il reale stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabile e, nella fattispecie, di quelli relativi alle pratiche di connessione T0027874, T0027844, T0064170, T0070497, T0059176, T0071176, T0058787 e T0051417

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla Confederazione Liberi Agricoltori Molise nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., in relazione alle pratiche di connessione T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741, in quanto le soluzioni tecniche di connessione, indicate dal gestore nei preventivi del 26 giugno 2014, non costituiscono soluzioni tecniche minime ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, di:
 - a. elaborare i preventivi di connessione relativi alle pratiche T0711737, T0711739, T0711740 e T0711741, senza tener conto della capacità di rete, pari a 10 MW, impegnata dalle pratiche di connessione n. 14861, n. T0001102 e n. T0001258;
 - b. verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alle pratiche di connessione T0027874, T0027844, T0064170, T0070497, T0059176, T0071176, T0058787 e T0051417 ed informare tempestivamente l'Autorità degli esiti delle suddette verifiche;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni